# **ALLEGATO C - Vademecum per la compilazione dei report**

Allo scopo di facilitare la redazione del report previsionale e del report conclusivo, segnaliamo alcune indicazioni tecniche che, con esempi tratti dal PNRR. illustrano le tematiche al centro della direttiva. Nella direttiva, il monitoraggio riguarda 4 aree di principi da rispettare e una metodologia decisionale inclusiva.

* ***Accessibilità***

L’Italia ha una cospicua legislazione che riguarda tutte le aree dell’accessibilità. Questo significa che in tutte le 6 missioni del PNRR vi sono legislazioni nazionali ed europee da rispettare. Le aree interessate da questo monitoraggio riguardano: “l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali” (art. 9 della CRPD). Quindi tutti i progetti devono “garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri” l’accessibilità e fruibilità delle attività previste.

Per fare alcuni esempi prendiamo la missione M1C1 “investimenti in materia di **cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA**”. L’Italia di recente ha recepito le direttive europee in materia di accessibilità e fruibilità dei prodotti digitali attraverso le linee guida dell’AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici del 26/11/2019 (<https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>). In tali linee guida vengono definiti gli obblighi tecnici da rispettare per garantire l’accessibilità e fruibilità dei siti web, i formati accessibili da rispettare per i documenti, le app ed ogni altro prodotto digitale, le dotazioni delle postazioni di lavoro per le persone con disabilità da rispettare, anche nelle gare d’appalto, etc. I progetti finanziati dovranno rispettare questa normativa, dichiarando nel report iniziale le aree di attività interessate ed il rispetto delle norme di riferimento. Lo stesso vale nell’ambito della riforma della giustizia tributaria dove si sottolinea che va garantito “un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico”. Anche per la semplificazione e razionalizzazione della legislazione viene indicato con l’obiettivo di “migliorare l’efficacia e la qualità della regolazione, assumono rilievo prioritario misure relative (…) Ad assicurare maggiore chiarezza, comprensibilità e accessibilità della normazione”.

Altro esempio riguarda le attività legate al **turismo e la cultura** (M1C3), che dovranno, come indicato nel capitolo relativo del PNRR, “migliorare la fruibilità della cultura e l’accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive al patrimonio”. Stiamo parlando sia delle strutture turistiche pubbliche che private, sia dei luoghi e centri di interesse culturale, quali musei, siti archeologici, centri culturali, archivi, biblioteche, etc.. Lo stesso principio vale per interventi nelle piattaforme digitali che modernizzano il sistema turistico, per quelle azioni che vengono messe in atto per la valorizzazione dei borghi, la rigenerazione di piccoli siti culturali, parchi e giardini storici, luoghi di culto e così via.

Segnaliamo che il Ministero dei beni culturali nel 2008 ha approvato le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (<http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte>) e le linee guida per la progettazione di interventi di rimozione delle barriere architettoniche sui siti culturali (2017). Per le strutture turistiche private, anche esse soggette a vincoli normativi per il rilascio all’autorizzazione all’apertura dei servizi e di interventi edilizi e tecnologici di modernizzazione ed adeguamento, si fa riferimento alle nome contenute nella scheda della lista delle norme di accessibilità e fruibilità (in particolare l’art. 24 della legge 104/92).

Il rispetto della stessa legislazione vale per gli interventi in **ambito educativo, di orientamento e sportivo**, sia per le strutture che ospitano scuole e centri di formazione, sia per le dotazioni tecnologiche quali piattaforme comunicative, siti web, app, postazioni di lavoro per le persone con disabilità, etc.

Egualmente per i **servizi sanitari** in presenza e a distanza, dove l’accessibilità e la fruibilità dei servizi è un requisito essenziale da rispettare perché ne possano beneficiare le persone con disabilità.

Anche i **servizi di trasporto locale sostenibile** (missione 3) devono rispettare la direttiva europea 85/2001 (recepita con il D.M. 20 giugno 2003), che obbliga le amministrazioni pubbliche a garantire mezzi di trasporto accessibili in tutti i servizi urbani e laddove è possibile su tutti i mezzi di trasporto extra urbano. Nel punto di investimento 1.8 si fa specifico riferimento al rispetto dell’accessibilità nelle stazioni ferroviarie (missione 4), elemento importante per ampliare la mobilità per tutti su tutto il territorio nazionale.

Va segnalato che nel caso di non rispetto del principio di accessibilità e fruibilità in eguaglianza di opportunità con gli altri cittadini si è soggetti a possibili denunce per discriminazione (legge 67/2006).

* ***Progettazione universale (“Design for All”)***

Un elemento essenziale degli interventi relativi alle costruzioni di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico o ambienti ristrutturati sono i criteri di accessibilità e fruibilità di spazi, ambienti e dotazioni largamente normati nella legislazione nazionale ed europea. La legislazione italiana regola sia gli edifici privati (legge 13/1989 e relativo DM 236/89) che quelli pubblici (DPR 503/96 attraverso lo stesso DM 236/89). In questa direzione vanno applicate le norme di cui alla lista delle norme su accessibilità e fruibilità.

Facendo alcuni esempi, la costruzione delle **case della comunità e degli ospedali della comunità**, previste dalla missione 6 all’investimento 1.1, devono rispettare le norme sopra citate di progettazione universale, accessibili e fruibili a tutti i cittadini italiani e stranieri. Lo stesso vale per qualsiasi intervento di ristrutturazione e adeguamento finanziato con fondi pubblici su edifici pubblici o aperti al pubblico (L 104/92). Quindi anche gli interventi sui beni culturali privati (archivi, biblioteche, musei, pinacoteche, siti archeologici, attività culturali, etc.).

La progettazione universale si applica tutti i prodotti sia architettonici (edifici, arredo urbano, servizi pubblici o aperti al pubblico) che informatici e digitali (siti web, app, produzione di documenti).

Gli interventi **di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti** (pubblici o privati), destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5 del PNRR, come gli altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne del Paese), devono basarsi sui principi della progettazione universale.

Particolare attenzione va pestata alla **comunicazione pubblica**, che anch’essa deve essere accessibile e fruibile a tutti (sotto titolature, interpreti della lingua dei segni, documenti in formati accessibili, etc.).

* ***Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione***

La Convenzione delle Nazioni Unite ha l’obiettivo di “promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità” allo scopo di garantire “la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. In questa direzione negli ultimi anni, sulla base dei programmi di azione biennale sulla disabilità, sono stati definiti progetti sperimentali sulla vita indipendente, approvata la legge 112/2016 sul dopo di noi, sviluppate forme di personalizzazione degli interventi di sostegno sociale come il budget di salute. Anche il PNRR ha previsto di “sostenere percorsi di vita indipendente, anche con la ristrutturazione di alloggi che sfruttino le tecnologie innovative per superare le barriere fisiche, sensoriali e cognitive che sono di impedimento allo svolgimento autonomo degli atti della vita quotidiana”. L’approvazione nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, di una legge quadro (più precisamente delega, legge 227/21) per le persone con disabilità (riforma 1.1 della missione 5) impegna il governo, le regioni e i comuni ha passare ad una fase di riorganizzazione dei welfare regionali, partendo dal riconoscimento della condizione di disabilità al fine di realizzare progetti personalizzati partecipati di diretti interessati. La stessa legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234**)** ha incrementato i fondi in tale direzione di 350 milioni di €uro per i prossimi 3 anni.

Nella missione 5 (M5C2) sono sostenuti **modelli di** **progettazione personalizzati** per persone con disabilità (minori, adolescenti, adulti, anziani) con specifici investimenti (investimento1.1, 1.2) e riforme (riforme 1.1, 1.2).

Il PNRR prevede “un .rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative che permettano di conseguire e mantenere la massima autonomia, con la garanzia di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico socio-sanitaria coordinato con il parallelo progetto di **rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale** previsto nella componente Missione 6 Salute”.

I modelli di intervento sono i progetti di vita indipendente, del dopo di noi e del budget di salute e simili, basati sull’autodeterminazione dei soggetti titolari. Per queste ragioni è **necessario indicare nelle schede dei progetti finanziati il numero, la tipologia di progetti, così come il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità** (motoria, sensoriale di ciechi e sordi, intellettiva e relazionale, mentale). Tali approcci infatti sostituiranno progressivamente, anche con la definizione dei decreti attuativi della legge quadro/delega (legge 227/21), le attuali progettazioni realizzate dai welfare regionali, sostenendo l’autodeterminazione e la riduzione delle istituzionalizzazioni, promuovendo il mantenimento delle persone nel proprio ambente di vita, attraverso sostegni alla massima autonomia (anche in forma autogestita), in ambienti abitativi propri o di *housing* sociali.

Particolare importanza sono la realizzazione di politiche territoriali di **prevenzione della istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti** (da considerare persone con disabilità a causa di processi di invecchiamento che ne limitano le funzionalità del corpo): “gli ambiti territoriali potranno anche proporre progetti ancora più diffusi, con la creazione di reti che servano gruppi di appartamenti, assicurando loro i servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona anziana sul proprio territorio, a partire dai servizi domiciliari”. Il PNRR, poi, sottolinea che “elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di aumentare l'efficacia dell'intervento, affiancato da servizi di presa in carico e rafforzamento della domiciliarità, nell'ottica multidisciplinare, in particolare con riferimento all’integrazione sociosanitaria e di attenzione alle esigenze della singola persona”.

* ***Principio di non discriminazione***

Il PNRR fa riferimento, come uno dei principi a rispettare, alle pari opportunità per le persone con disabilità. Egualmente il divario di cittadinanza obiettivo del PNRR riguarda non solo lo svantaggio territoriale del sud Italia, ma anche le diseguaglianze tra i cittadini, indicato nel punto 10 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che penalizza fortemente le persone con disabilità, la cui partecipazione paritaria con gli altri cittadini è impedita da ostacoli, barriere e discriminazioni create da chi non include le persone con disabilità tra i cittadini beneficiari di tutti i risultati dello sviluppo. (politiche generali, servizi pubblici ed aperti al pubblico, strumentazioni innovative, etc.).

I principi di eguaglianza di opportunità e non discriminazione sono contenuti in varie legislazioni nazionali ed europee (legislazioni sul lavoro come il d. lgs 216/2003, la legge 67/2006 sulla discriminazione, l’art. 5 della Convenzione ONU, l’art. 19 del trattato dell’Unione Europea) e rappresentano uno standard di riferimento per l’Italia che ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite,

Come già segnalato in precedenza per l’accessibilità, nel caso di non rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione in confronto con gli altri cittadini si è soggetti a possibili denunce per discriminazione (legge 67/2006). Negli ultimi anni varie sentenze riguardanti amministrazioni pubbliche le hanno condannate in vari ambiti riguardanti le discriminazioni e la mancanza di pari opportunità (trasporti, diritto all’educazione e al lavoro, accessibilità). In molti casi, oltre alle spese processuali, quando si è accertato il danno causato, le amministrazioni pubbliche sono state condannate anche al risarcimento dei danni materiali e morali.

Perciò nell’attuazione dei progetti, delle misure e delle riforme va sempre tenuto conto che, tra i potenziali beneficiari degli interventi, vanno incluse le persone con disabilità, inserendo nelle progettazioni iniziali gli elementi che prevengano le diseguaglianze e le discriminazioni. Un elemento culturale e tecnico utilizzabile è quello di prevedere gli **accomodamenti ragionevoli** (art. 2 e 5 della Convenzione ONU) già in fase di progettazione. Per accomodamento ragionevole si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Per segnalare alcuni esempi, in una logica di *mainstreaming*, nella missione 4 quando si parla di **piano per incrementare i servizi di asilo nido e della prima infanzia, di interventi per la scuola, di orientamento, università e formazione professionale** vanno inclusi i minori e gli studenti con disabilità, prevedendo soluzioni inclusive nell’ambito di interventi generali. Egualmente gli obiettivi generali trasversali contenuti nel PNRR che prestano particolare attenzione all’**occupazione di donne e di giovani** dovranno includere anche le donne ed i giovani con disabilità. Nell’accesso delle aziende ai bandi del PNRR è previsto che le ditte vincitrici con almeno 15 dipendenti segnalino gli incrementi degli occupati giovani e donne anche con disabilità nell’espletamento dei lavori a loro assegnati (Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, art. 47, la cosiddetta legge sulla governance).

Nelle **politiche attive del lavoro** vanno inclusi i disoccupati con disabilità (come il programma GOLo Piano nazionale nuove competenze), potenziando anche le competenze professionali in campo del *job coaching* dei centri per l’impiego verso l’occupazione di lavoratori/trici con disabilità (M5C1. Investimento 1.1). Anche all’interno del servizio civile vanno promosse pratiche di inclusione delle persone con disabilità, già partecipanti a vari progetti su questo tema.

In altri termini, la Convenzione ONU ha l’obiettivo della piena inclusione che significa considerare le persone con disabilità come una fascia di popolazione all’interno delle politiche generali per tutti i cittadini in tutti gli ambiti di azione e progettualità.

* ***Consultazione pubblica delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità***

Come indicato nella direttiva la consultazione della società civile è un elemento essenziale sia della normativa europea che di quella nazionale. Inoltre, l’art. 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite recita: “Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative”.

L’impegno a rispettare questo comma è una convenienza per i progettisti e gestori dei progetti, misure e riforme perché le competenze ed i saperi specifici delle associazioni di persone con disabilità e loro famiglie, in particolare delle due federazioni unitarie, FISH e FAND - molto cresciute in questi ultimi anni - hanno dimostrato nel tempo (anche durante l’attuale pandemia) che lo sguardo e l’esperienza di chi vive una condizione di disabilità sono estremamente utili a individuare soluzioni inclusive rispettose dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Le competenze di tali organizzazioni possono garantire precise competenze sui 4 principi da rispettare contenuti nella Direttiva. Durante la pandemia il ruolo di queste organizzazioni e società civile è stato fondamentale per produrre soluzioni inclusive. La **consultazione e coinvolgimento** di queste organizzazioni nelle varie fasi di predisposizione e realizzazione dei progetti, misure e riforme può essere rendicontato nelle relazioni previste dal monitoraggio.

La Direttiva sul monitoraggio dell’inclusività dei diritti delle persone con disabilità interviene per evitare la creazione di ostacoli, barriere e discriminazioni ed è una convenienza per tutta la società dal momento che l’OMS sottolinea che nell’arco di tutta la vita ogni essere umano vivrà condizioni di disabilità.